

RACCOMANDATA

ROMA 20-10/2016

PRIV. [REDACTED] OM

Avv. Marcello PADOVANI

ROMA

BANCA POPOLARE DI VICENZA
Ufficio Reclami

VICENZA

Oggetto: Ricorso n. [REDACTED]/2016 [REDACTED]

Si comunica che l'Ombudsman bancario nella riunione del [REDACTED] 2016 ha assunto la seguente decisione in merito al ricorso di cui in rubrica:

"Ricorso n. [REDACTED]/2016 nei confronti di Banca Popolare di Vicenza, dell'Avv. Marcello Padovani, per conto del Sig. [REDACTED], proposto con lettera pervenuta il [REDACTED] 2016.

Il Collegio prende in esame la documentazione prodotta dal ricorrente unitamente al ricorso, nonché quella inviata dalla banca in data 3 agosto 2016.

Il ricorrente deduce di aver sottoscritto complessivamente 340 azioni della "Banca Popolare di Vicenza" senza ricevere idonea informativa in merito alla sussistenza di un conflitto di interessi e alle caratteristiche e alla tipologia dei titoli negoziati, con particolare riferimento ai rischi connessi all'acquisto e alle regole di *pricing*.

Chiede, quindi, l'annullamento e/o la nullità e/o la risoluzione del contratto di sottoscrizione delle azioni menzionate, con conseguente restituzione della somma di € 21.250,00 e/o risarcimento del danno per equivalente, oltre interessi dalla data della domanda sino al soddisfo.

La banca replica che il ricorrente, in occasione dell'acquisto, aveva ricevuto un'informativa completa in merito alla natura dei titoli in contestazione e aveva altresì debitamente compilato e sottoscritto il questionario Mifid, la cui attendibilità non può essere messa in discussione in questa sede; chiede, quindi, il rigetto del ricorso.

Il Collegio, dall'esame della documentazione agli atti, rileva quanto segue.

Il ricorrente, in data 17 marzo 2014, ha presentato domanda di ammissione a socio della banca e ha sottoscritto un preordine di acquisto di 100 azioni, per un controvalore di € 6.250,00.

Successivamente, in data 20 maggio 2014, il ricorrente ha aderito all'aumento di capitale sociale effettuato dalla banca, sottoscrivendo 11 azioni, per un controvalore di € 687,50, in esercizio del proprio diritto di opzione, e 229 azioni, per un controvalore di € 14.321,50, in esercizio del proprio diritto di prelazione.

1) Quanto al primo acquisto di 100 azioni, effettuato il 17 marzo 2014, le censure svolte dal ricorrente in merito alla carenza di informativa da parte della banca sono fondate sotto il profilo della mancata informativa precontrattuale.

Come risulta dalla domanda di ammissione a socio, richiamata dalla banca nelle proprie controdeduzioni, in tale occasione la banca medesima ha consegnato al ricorrente unicamente la "Scheda prodotto Azioni" (cfr. doc. 3, allegato alle controdeduzioni della banca).

Vero è che tale documento contiene un (generico) riferimento ai rischi di liquidità connessi alla natura dei titoli (cfr. pag. 2 della Scheda prodotto).

Nondimeno, la stessa scheda prodotto chiarisce che — a meno che non sia stato deliberato il blocco delle vendite (c.d. «*blocking period*») che è, però, ipotesi eventuale (il CdA può, infatti, deliberarlo solo «*in presenza di specifici eventi o a ridosso dell'approvazione del bilancio di esercizio*») e limitata nel tempo («*di norma da fine dicembre a fine aprile*») — la banca è disponibile ad acquistare le proprie azioni in contropartita diretta al prezzo stabilito dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio (cfr. pag. 3 della Scheda prodotto).

Il che, da un lato, non rispecchia la realtà, ovvero l'effettiva natura dei titoli in questione, così come risultante dalla documentazione consegnata al ricorrente un paio di mesi dopo, in occasione del secondo acquisto (su cui si veda il successivo punto 2), nonché dai rendiconti periodici forniti dalla banca: si veda, ad esempio, la situazione al 30 giugno 2016, da cui risulta che il rischio di liquidità del titolo è stimato al massimo livello possibile.

Dall'altro, non consente di ritenere che, nella specie, siano state fornite informazioni chiare e trasparenti al fine di consentire al ricorrente di effettuare una scelta consapevole, come previsto dall'art. 21 del TUF.

Pertanto, l'intermediario va ritenuto responsabile del danno subito dal ricorrente a causa della mancata informativa precontrattuale.

Tale danno — non potendosi stabilire con certezza quale sarebbe stata la condotta del ricorrente in sede di acquisto, in caso di corretta informativa — non appare risarcibile in forma specifica e la sua quantificazione deve pertanto essere compiuta dal Collegio mediante il ricorso alla valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226, c.c., tenendo conto della diminuzione di valore subita dalle azioni nel periodo considerato, e della circostanza che il ricorrente è tuttora in possesso dei menzionati titoli azionari.

Per quel che attiene al *quantum* del risarcimento, è da considerare che le azioni in possesso del ricorrente (100 azioni), acquistate al prezzo unitario di € 62,50, per un valore complessivo di € 6.200 (= 62,50 x 100), hanno subito una rilevante diminuzione di valore come risulta dagli ultimi provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione della banca in data 10 maggio 2016, ove si è stabilito il suddetto valore unitario nella misura di € 0,10 per azione; sicché il valore complessivo delle azioni di titolarità del ricorrente è allo stato pari ad € 10 (= 0,10 x 100).

Il Collegio, pertanto, dichiara la banca tenuta — entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione da parte della Segreteria e con invio all'Ombudsman-Giuri Bancario di idonea documentazione a comprova — a corrispondere alla ricorrente l'importo di € 6.000, stimato secondo i parametri sopra indicati.

2) Quanto al secondo acquisto di 240 azioni, effettuato in data 20 maggio 2014, le doglianze del ricorrente sono infondate.

Come risulta dalla Scheda di adesione all'aumento di capitale sottoscritta dal ricorrente, questi ha dichiarato di: **a)** essere consapevole dei fattori di rischio relativi all'investimento; **b)** conoscere ed accettare senza riserve, le condizioni e le modalità dell'offerta in oggetto; **c)** essere a conoscenza dell'esistenza di un conflitto di interessi; **d)** aver preso visione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi.

In questi documenti sono dettagliatamente e rispettivamente illustrate le caratteristiche delle azioni in oggetto, quali: 1) fattori di rischio; 2) regime di circolazione; 3) aspetti fiscali; 4) diritti connessi ai titoli; 5) pagamenti; 6) tasso di rendimento; 7) condizioni dell'offerta; 8) regime di negoziazione; 9) informazioni sull'emittente.

Inoltre, è da rilevare che:

- la Nota di Sintesi, nella sezione D rubricata "Rischi", indica il "rischio di liquidità" quale fattore di rischio connesso sia all'attività dell'emittente che alle azioni stesse;
- la Nota Informativa, ribadisce che sussiste un "Rischio di liquidità connesso alle azioni" (cfr. la sezione denominata "Fattori di Rischio");
- inoltre, il Documento di Registrazione, nel paragrafo 4.1.8, intitolato "Rischio di Liquidità", illustra dettagliatamente le implicazioni e le conseguenze insite nel possesso di prodotti illiquidi, nonché la policy della banca in relazione alla gestione del suddetto rischio di liquidità.

Aggiungasi, per quanto specificamente attiene alla sussistenza del conflitto di interessi, pure dedotta dal ricorrente, che tale circostanza è stata esplicitata dall'emittente, oltre che nella suddetta documentazione, anche nel documento di preordine del 20 maggio 2014 (cfr. doc. 1, allegato alle controdeduzioni della banca).

Alla luce di quanto sopra, pertanto, non si riscontrano irregolarità nella condotta dell'intermediario.

In conclusione, il Collegio, in parte accoglie ed in parte rigetta il ricorso, come da motivazione".

Distinti saluti.

SEGRETERIA TECNICA

Il Coordinatore

(Andrea Cimmino)

